

*Convegno di studio e di approfondimento*

***“ L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA:***

***IL PUNTO DELLA SITUAZIONE, PROCEDURE E CRITICITÀ ”***

**Lanciano (CH), Venerdì 29 Novembre 2019**

***“ Auditorium Gennaro Paone ”***

Michela Piccioni



# IL CASO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

In procedura semplificata art.214 -216  
D.Lgs. 152/06



*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



# AUA-SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE



Il DL n. 5 del 9 febbraio 2012 art. 23 prevede che per semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le Pmi e gli impianti non soggetti ad AIA il governo emanerà un regolamento per disciplinare l'autorizzazione unica ambientale

In attuazione di quanto sopra è stato emanato  
il DPR 59 del 13/03/2013

*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*

(G.U. n. 124 del 29 maggio 2013)

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "***

*Michela Piccioni*



### (art. 3) Ambito di applicazione

*Il regolamento «si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 DM 12/10/05, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»*

**piccole e medie imprese** (DM 18 aprile 2005 art. 2) presentano le seguenti caratteristiche:

- Meno di 250 occupati
- Fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro
- Non soggetti ad AIA allegato VIII alla parte II D.lgs. 152/06

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



L'AUA è il provvedimento che sostituisce:

1. Autorizzazione agli scarichi (capo II, Titolo IV Sez. II Parte III Dlgs152/06)
2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue delle aziende previste dalla normativa (art. 112 Dlgs152/06)
3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'art. 269 Dlgs152/06
4. Autorizzazione generale prevista all'art. 272 (impianti e attività in deroga- impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del TUA. L'elenco si riferisce a impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico).
5. Comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, legge 447 del 26 /10/85;
6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dai processi di depurazione in agricoltura art.9 D.lgs.99 del 27/1/92.
- 7. Comunicazioni in materia di gestione rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06.**

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### Autorizzazione allo scarico:

Presupposto	Scarico prima pioggia/seconda pioggia
Soggetto	Titolare dell'attività
Autorità competente	Regione
Tempi per la conclusione del procedimento	90 giorni
Tipologia di provvedimento	Autorizzazione espressa
Durata	4 anni
Modalità di rinnovo	Un anno prima della scadenza lo scarico può essere mantenuto in attività nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione. A tal fine il titolare presenta un'istanza ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06il rinnovo deve essere concesso in modo espresso non oltre 6 mesi dalla data di scadenza.



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica:**



Presupposto	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari (legge 574/1996) ed acque reflue delle aziende di cui all'art. 101, comma7 lett. a),b),c) D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e piccole aziende agroalimentari (art. 17 DM 7/04/1996)*
Soggetto	Titolare dell'attività che produce gli effluenti zootecnici e le acque reflue, nonché altri soggetti (secondo quanto disciplinato dalle regioni) interessati allo spandimento. Per i frantoi oleari ** (art. 3 DM 6/07/2005 relativo all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari il soggetto preposto alla comunicazione è il legale rappresentante del frantoio che intende procedere allo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
Autorità competente	Autorità Competente art. 75 D.Lgs. 152/06 ( per l'art. 3 legge 574/96 la comunicazione va fatta al Sindaco)
Tempi per la conclusione del procedimento	Comunicazione alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio attività (art. 18 DM 7/06/2006) e al Sindaco almeno 30 giorni prima della distribuzione (per l'art. 3 legge 574/96)
Tipologia di provvedimento	Comunicazione
Durata	Non superiore a 5 anni (art. 18 DM 7/6/2006)
Modalità di rinnovo	Sulla base della disciplina regionale



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

Presupposto	Stabilimento che produce emissioni in atmosfera
Soggetto	Titolare dell'attività/gestore che ha potere decisionale circa l'installazione e l'esercizio
Autorità competente	Regione
Tempi per la conclusione del procedimento	120 giorni
Tipologia di provvedimento	Autorizzazione espressa
Durata	15 anni
Modalità di rinnovo	Un anno prima della scadenza il gestore presenta la domanda di rinnovo. L'esercizio può essere mantenuto in attività nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo ex art. 269 D.lgs 152/06





Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### **Autorizzazione generale emissioni ex art. 272 D.lgs. 152/06**

Presupposto	Installazione di impianti previsti per categorie rientranti nelle autorizzazioni di carattere generale
Soggetto	Titolare dell'attività
Autorità competente	Regione
Tempi per la conclusione del procedimento	45 giorni
Tipologia di provvedimento	Comunicazione
Durata	10 anni
Modalità di rinnovo	Almeno 45 giorni prima della scadenza il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente.



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### **Comunicazione ex art. 8, comma 4 legge 447/95**

Presupposto	Domanda per il rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali e di provvedimenti comunali per l'utilizzo degli immobili ed infrastrutture, domanda licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive
Soggetto	Titolare dell'attività
Autorità competente	Autorità che riceve la domanda presupposto della comunicazione
Tempi per la conclusione del procedimento	Non previsto
Tipologia di provvedimento	Comunicazione
Durata	Non previsto
Modalità di rinnovo	Non previsto



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### **Nulla osta ex art. 8, comma 6 legge 447/95**

Presupposto	Domanda di licenze o autorizzazione per l'esercizio di attività di cui al comma 4, che possono produrre emissioni sonore superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a).
Soggetto	Titolare dell'attività/gestore
Autorità competente	Ufficio ambiente del Comune
Tempi per la conclusione del procedimento	Non previsto
Tipologia di provvedimento	Nulla osta
Durata	Non previsto
Modalità di rinnovo	Non previsto



Si riporta uno schema riepilogativo di alcuni **titoli** sostituiti dall'AUA

### **Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura**

Presupposto	Utilizzo dei fanghi (art.2, lettera a), D.Lgs. 99/1992
Soggetto	Titolare dell'attività/gestore di attività agricole proprie o di terzi
Autorità competente	Regione
Tempi per la conclusione del procedimento	Non previsto
Tipologia di provvedimento	Autorizzazione
Durata	5 anni
Modalità di rinnovo	Non previsto



# IMPIANTI SOGGETTI A VIA

**Con l'emanazione del D.Lgs. 104/17 gli articoli 27 e 27 bis del TUA relativi al provvedimento unico statale in materia ambientale ed il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) regolamentano i rapporti tra VIA e AUA.**



## L' AUA è sempre obbligatoria ?

Possono non avvalersi della procedura di AUA  
le attività o impianti soggetti a semplice comunicazione o autorizzazione  
di carattere generale.

**La comunicazione o istanza va sempre presentata  
tramite il SUAP**



## IL caso dei RIP ( Registro Imprese in Regime Semplificato)

Il gestore di un'attività o impianto che necessiti anche di un solo titolo diverso dalla mera comunicazione o dall'adesione all'autorizzazione di carattere generale.

Esempio: il gestore di un **impianto di recupero rifiuti in regime semplificato** che abbia un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e/o un'autorizzazione allo scarico è tenuto a presentare domanda di **AUA**



# Modulistica



La modulistica è quella prevista dal **DM 8 maggio 2015** che adotta un modello unico da presentare per via telematica.

In regione Abruzzo è stata emanata la **DGR 812/2016** che contiene la modulistica da allegare all'istanza.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*





## *Le funzioni....*

Il Suap è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive.

**Fornisce una risposta unica** in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (art.2 lettera e), DPR 160/2010.

Il SUAP **svolge le funzioni di comunicazione e di autorità procedente**, provvede al formale rilascio del provvedimento conclusivo contenente l'AUA che a sua volta è ricompreso in un atto conclusivo dell'autorità Competente sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Servizi.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



# Soggetti con competenze ambientali e Autorità Competente



Pubbliche amministrazioni e/o Enti Pubblici che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.

Con l'AUA i diversi soggetti perdono il potere autorizzatorio a favore dell'Autorità Competente

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



# Operazioni di recupero dei rifiuti



La **domanda va presentata al SUAP** esclusivamente per via telematica.

Il gestore deve indicare gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3 DPR 59/13. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista dalle vigenti normative di settore sostituite dall'AUA.

**Le informazioni relative alle operazioni di recupero sono contemplate alla scheda G.**

Per le operazioni di recupero dei rifiuti va indicato il **direttore tecnico** che potrebbe non coincidere con il gestore, ferme restando le responsabilità in capo a quest'ultimo.

**Il versamento per il diritto d'iscrizione** va effettuato ai fini del rilascio dell'AUA. Prima dell'esercizio è necessario presentare la ricevuta di versamento delle garanzie finanziarie alla Provincia.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



## Conclusione del procedimento

Acquisita l'AUA dall'A.C. o adottata la determinazione di cui all' art. 14 ter comma 6 bis Legge 241/90 in caso di Conferenza dei Servizi, il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo che costituisce il titolo unico che autorizza la realizzazione ed esercizio



I residui di produzione possono essere definiti rifiuti sulla base delle previsioni della parte IV del D.Lgs. 152/06. In alcuni casi essi possono essere definiti sottoprodotti o materie prime secondarie o materiali derivanti dall'End of Waste.



**Sottoprodotto:** art. 184 bis- E' un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo non è la produzione della sostanza od oggetto ed è certo che sarà riutilizzato nello stesso, o altro ciclo di produzione, direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. L'utilizzo deve essere legale e la sostanza o oggetto deve soddisfare i requisiti specifici, senza arrecare pregiudizio all'ambiente e alla salute umana.

**Materie prime secondarie:** art. 184 ter Un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'operazione di recupero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

**End of Waste:** Il 3 novembre è entrata in vigore **la legge 128/2019** che ha convertito in legge con modifiche il decreto legge 101/2019 «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». La legge prevede che, **in assenza di specifiche disposizioni e criteri dettagliati da parte dell'UE o dello Stato italiano**, siano le regioni a **rilasciare/rinnovare le autorizzazioni caso per caso**, nel rispetto della Direttiva 2008/98/Ce e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori. La norma affida all'Ispra e alle ARPA il compito di vigilare a campione sulle autorizzazioni.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



# Riferimenti normativi



D.lgs. 152/06 art. 214-216 Testo Unico Ambientale

DM 05/02/98-Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

DGR 812 del 5/02/2016 approvazione Modulistica regionale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge del testo del D.L. Sicurezza, è una nuova disposizione che **obbliga i gestori di impianti di stoccaggio rifiuti a predisporre un piano di emergenza interno.**

Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Ambiente “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*



## Art. 26 bis DL 113/2018 convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132,

### *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna <sup>1</sup> allo scopo di:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  - c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza;
  - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  - c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  - d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della

Modifiche:

testo aggiunto da Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (04/12/2018)

La norma introduce l'obbligo di predisporre il **Piano di emergenza interno** per gli impianti di gestione dei rifiuti e prevede l'obbligo per le prefetture di predisporre il **piano di emergenza esterno** per i suddetti impianti

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



## Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi -Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019.



Le Linee Guida, si applicano a:

1. Stoccaggi di rifiuti effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 e D15 ( inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale ai fini del successivo recupero o smaltimento);
2. Stoccaggi di rifiuti in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione di cui ai punti da R1 a R12 o da D1 a D14;
3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le destinazioni finali.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*





## Direttore Tecnico

La Circolare precisa che *“la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un **direttore tecnico**, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”.*

***Tale figura deve essere “sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore”.***

***L’ Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*



## Tempistiche

Per le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti, la Circolare precisa che:

- **i rifiuti non pericolosi** sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente **entro sei mesi** dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- Per gli impianti in **procedura semplificata la messa in riserva non deve mai superare il termine massimo di dodici mesi dalla data di accettazione nell'impianto**; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



## Tempistiche

- **I rifiuti pericolosi** sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002 **devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei mesi dalla data di accettazione nell'impianto**; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti sui quali viene operato **il deposito preliminare (D15)** devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento **entro massimo dodici mesi**;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, **escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio**, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



# PROCEDURE SEMPLIFICATE



D.Lgs. 152/06

Parte IV- TITOLO I-CAPO V

Art. 214.

## **Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate**

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## CAPO V

### PROCEDURE SEMPLIFICATE

#### Art. 214.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, **sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.** Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## CAPO V PROCEDURE SEMPLIFICATE



### Art. 214. **Regolamenta tipi, quantità e metodi di smaltimento/recupero**

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che **i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.**

In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133\*, per accedere alle procedure semplificate, **le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:**

\*Il Dlgs 133/2005 è stato abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2016, dall'articolo 34, comma 2, Dlgs 4 marzo 2014, n. 46. Per la disciplina in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, si applica il Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006.

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*



CAPO V  
PROCEDURE SEMPLIFICATE  
Art. 214.

PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO SI APPLICA IL DM 05/02/98



- a) siano utilizzati **combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;**
- b) **i limiti di emissione** non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) **sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia** utile calcolata su base annuale;
- d) siano **rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni** specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. **Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998**, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



CAPO V  
PROCEDURE SEMPLIFICATE  
Art. 214.



5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, **l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.** Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente **21 luglio 1998, n. 350.** All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le **Province** provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*





## Art. 215. Autosmaltimento

1. A condizione che siano rispettate **le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3**, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono **essere intraprese decorsi novanta giorni** dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



Art. 215

Autosmaltimento .

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;**
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;**
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;**
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;**
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.**

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 215 Autosmaltimento

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*



## Art. 215 Autosmaltimento

4. La **provincia**, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, **dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero** di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

(1)

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata **ogni cinque anni** e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, **l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta** giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è **subordinato all'effettuazione di una visita preventiva**, da parte della provincia competente per territorio, **da effettuarsi entro sessanta giorni** dalla presentazione della predetta comunicazione.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



Art. 216.

## Operazioni di recupero

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

### a) per i rifiuti non pericolosi:

- 1) **le quantità massime impiegabili;**
- 2) **la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;**
- 3) **le prescrizioni necessarie per assicurare** che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



Art. 216.  
Operazioni di recupero



**b) per i rifiuti pericolosi:**

- 1) **le quantità massime impiegabili;**
- 2) **la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;**
- 3) **le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose** contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
- 4) **gli altri requisiti necessari** per effettuare forme diverse di recupero;
- 5) **le prescrizioni necessarie** per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



Art. 216.

Operazioni di recupero



**3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.** A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*





## Art. 216. Operazioni di recupero

4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il **divieto di inizio** ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. **La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni** e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di **recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica**, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

8-bis. **Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi** individuati ai sensi del presente articolo **sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto** dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, **le norme tecniche** di cui ai commi 1, 2 e 3 **stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi** non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Art. 216.

### Operazioni di recupero

8-quater. **Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:**

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



## DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

### *Principi generali*

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) causare inconvenienti da rumori e odori;
- c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.



## DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.





# Normativa regionale

La Regione Abruzzo, con DGR 812 del 5.12.2016, ha adottato una modulistica unica regionale relativa all'A.U.A allo scopo di snellire le procedure nella predisposizione degli adempimenti da parte di cittadini ed imprese.

## Modulistica

- modulo AUA Azienda (Istanza)
- modulo AUA Scarichi ( scheda A)
- modulo AUA spandimento (scheda B)
- modulo AUA emissioni (scheda C e scheda D)
- modulo AUA rumore (scheda E)
- modulo AUA utilizzo fanghi in agricoltura (scheda F)
- modulo AUA recupero rifiuti (scheda G)

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



RECUPERO DI MATERIA / RECUPERO AMBIENTALE / RECUPERO ENERGETICO / MESSA IN RISERVA		
<i>(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)</i>		
1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 05/02/1998
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	descrizione attività di recupero di cui all' allegato 1, suballegati 1 e 2 del d.m. 05/02/1998
3	CODICI CER	codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente
4	PROVENIENZA	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
6	STATO FISICO (*)	Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (specificare)
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA <i>(se previste operazioni codice R13)</i>	tonnellate e metri cubi
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO <i>(recupero di materia, recupero energetico) (*)</i>	tonnellate/giorno
10	CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO	R... Descrizione
		R... Descrizione
11	POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVERGONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO <i>(recupero ambientale)</i>	tonnellate e metri cubi
12	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO <i>(recupero di materia)</i>	tonnellate
13	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO <i>(recupero di materia)</i>	Tonnellate <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
14	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO <i>(recupero di materia)</i>	% <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
15	POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO IN CUI AVVIENE IL RECUPERO ENERGETICO <i>(recupero energetico)</i>	MWt o MWe
16	QUANTITÀ DI ENERGIA PRODOTTA <i>(recupero energetico)</i>	MWh, specificato per calore e energia elettrica <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
17	RENDIMENTO ENERGETICO <i>(recupero energetico)</i>	%
18	CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO (*)	
19	UBICAZIONE DEL DEPOSITO (*)	
20	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE	

## MODULI

### Sezione G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti da recuperare

**L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "**

**Michela Piccioni**



## OPERAZIONI DI RECUPERO (D.Lgs. 152/06, allegato C)

R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia

R2: rigenerazione/recupero di solventi

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi

R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10: spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura


R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



### Il recupero della plastica



**L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "**

Michela Piccioni



## Durata del provvedimento

**L'AUA ha durata di 15 anni** ma in caso di attività di scarichi di sostanze pericolose i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente (la Regione Abruzzo).

L'istanza di rinnovo, corredata da documentazione aggiornata, deve essere inviata, **almeno 6 mesi prima**, dal gestore all'Autorità competente, tramite lo Sportello (SUAP).

**Nelle more del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.**

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”*

*Michela Piccioni*



## Tracciabilità dei rifiuti

Il DL 135 del 14 dicembre 2018 (Decreto Legge Semplificazioni) come convertito con Legge 12/19 ha abrogato il SISTRI prevede

1. E' soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI ed i relativi contributi
2. Fino al termine di piena operatività del sistema di controllo elettronico nazionale resta in vigore quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



# Criticità



*Negli impianti iscritti in procedura semplificata le criticità osservate sono riferibili principalmente alla:*

***gestione delle acque meteoriche.***

*Spesso gli impianti si dotano di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia che scaricano in pubblica fognatura e non è sempre chiaro il destino delle acque di seconda pioggia*

***emissioni diffuse*** generate da rifiuti e materie prime disposte in cumuli ...  
*con possibile produzione di polveri, emissioni odorigene, ecc.*

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*



## *Acque di prima pioggia?*



*In alcuni casi è preferibile  
parlare di acque di  
scarico...*

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



## *Emissioni diffuse...*



La gestione all'aperto di alcune tipologie di rifiuti produce emissioni di polveri

*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*





# Il caso della Provincia di Teramo dati forniti dalla Provincia

Ditte iscritti al registro provinciale (RIP) per attività di recupero rifiuti non pericolosi  
ai sensi degli artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **n. 68**

**N. 13 solo RIP** (iscrizioni in scadenza ed iscritti per la sola R13 -  
Vedi DPR 59/2013 art. 3, comma 3);

**N. 55 iscrizioni RIP** (endoprocedimenti) inserite nelle **A.U.A.**



*L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità "*

*Michela Piccioni*



***Grazie per l'attenzione....***

***L' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA:  
il punto della situazione, procedure e criticità ”***

*Michela Piccioni*